



Procedimento R.G. 8676/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del Giudice unico dr. Luciano Ambrosoli

ha pronunciato all'odierna udienza, dandone lettura alle parti, la seguente

S E N T E N Z A ex art. 281-sexies c.p.c.

nella causa civile n. 8676/2015 Ruolo Generale promossa

D A

XXX S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. del foro di Brescia per procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

c o n t r o

Ing Lease (Italia) S.p.A. (ora, per incorporazione, Ing Bank N.V.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. del foro di Brescia per procura in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTO

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Il giudizio è stato introdotto da XXX S.r.l. – sottoscrittrice con Ing Lease (Italia) S.p.A. (incorporata da Ing Bank NV) dei contratti di locazione finanziaria in data 10 maggio 2011 n. 157781/1 e n. 157787/1 aventi ad oggetto immobili siti in Comune di Caronno Pertusella (corrispettivi globali di € 355.014,20 + 356.306,40 oltre IVA da corrispondersi quanto a € 54.900,00 + € 55.100,00 alla stipula e per i restanti importi in 215 rate mensili di € 1.395,88 + 1.400,96; prezzi di opzione € 13.725,00 + 13.775,00 oltre IVA; tasso leasing 4,060%, tasso mora ex art. 5 co 1 D.Lgs n. 231/2002, indicizzazione su base Euribor 3 mesi) – chiedendo accertarsi l'illiceità delle condizioni contrattuali praticate da Ing Lease (Italia) S.p.A. e condannarsi la medesima alla restituzione dell'importo complessivo di € 45.460,61 (€ 22.689,26 per contratto n. 157781/1 + € 22.771,35 per contratto n. 157787/1) indebitamente percepito, oltre a interessi e rivalutazione, e alla rideterminazione dei piani di ammortamento sino alla scadenza con azzeramento del tasso di interesse e rimborso del solo capitale.

Secondo la tesi della società attrice i contratti di leasing sono nulli per usurarietà dei tassi contrattuali di mora (entrambi prevedono

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 8676/2015

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

1.

tasso leasing del 4,060% e tasso mora dell'8,25% - a fronte di tasso soglia usurario all'epoca determinato in € 4,995%), con conseguente nullità ex art. 1815 c.c. della clausola sugli interessi (corrispettivi e moratori) e gratuità del leasing.

In conseguenza l'attore propone domanda di ripetizione degli importi che assume versati a titolo di interessi non dovuti e da quantificarsi sulla base del nuovo piano di rientro per mero capitale, e di condanna al risarcimento del danno in tesi sofferto per le illecite condizioni contrattuali praticate.

La domanda, così come dedotto dalla convenuta, è infondata.

La società attrice (e l'estensore delle perizie contabili JD Group in data 10 giugno 2014 allegate alla citazione) assumono che, inferiore alla soglia usuraria il tasso leasing pattuito (4,060%), l'illiceità – e il conseguente azzeramento di ogni interesse (corrispettivo e moratorio) per effetto della previsione dell'art. 1815 co. 2° c.c. - discende dalla misura pattuita del tasso di mora che, da sé considerato (in tesi pari all'8,25%), è superiore al tasso soglia (4,995%) al tempo della sottoscrizione del leasing.

Va in primo luogo rilevato che il contratto di leasing in discussione determina l'interesse di mora per rinvio all'art. 5 comma 1 d.l.vo 9 ottobre 2002 n. 231, che fissa i criteri per la determinazione degli interessi moratori nelle transazioni commerciali (pari all'8,00% alla data dei contratti oggetto di causa) e che, inoltre, è stato esteso dalla riformulazione dell'art. 1284 c.c. (introdotta con D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito dalla L. 10 novembre 2014 n. 162) alla determinazione del saggio di interesse a far tempo dalla domanda giudiziale nei rapporti fra tutti i soggetti che non ne abbiano pattuito la misura: va da sé che, applicabile l'art. 5 co. 1 d.lvo 231/2002 ai crediti nascenti dal contratto di locazione finanziaria e, comunque, l'art. 1284 c.c. a qualsiasi credito pecuniario dalla data della domanda giudiziale, la clausola contrattuale che determina l'interesse di mora e che l'opponente assume illecita è in fatto superflua, in quanto il medesimo tasso troverebbe applicazione anche in mancanza di pattuizione, ed è, inoltre e soprattutto, ovviamente lecita, giacché in nessun caso può reputarsi illecito, per contrarietà alla disciplina in materia di usura o per altra causa, il tasso di interesse fissato in base ai parametri applicabili per legge.

L'attore nulla invero replica alle osservazioni al riguardo svolte dal convenuto già in comparsa di costituzione. E del resto non vi è dubbio in ordine all'applicabilità ai contratti di leasing della disciplina dettata dal d.l.vo 231/2002 in materia di pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale: anche il contratto di leasing rientra fra i rapporti commerciali disciplinati dal testo normativo in esame, che all'art. 2 specifica che per "*transazioni commerciali*" devono intendersi "*i contratti*

comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”; è incontestabile che il contratto di leasing preveda il pagamento di un canone verso la prestazione di servizio della concessione di bene in godimento, e che appunto per tale ragione il canone, diversamente dalla rata di mutuo, è assoggettato ad IVA a norma degli artt. 3 e 10 d.P.R. 633/1972 (art. 3 co. 2: “Costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 1) le cessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili ...”). Né potrebbe dirsi che, posto che i decreti ministeriali (che in esecuzione della legge 108/1996 indicano i tassi di interesse effettivi globali medi in base ai quali si determinano i limiti di usurarietà) sono differenziati per categorie di operazioni e contemplano anche i rapporti di locazione finanziaria, per tali rapporti debba in via interpretativa escludersi l'applicazione della disciplina avente forza di legge successivamente introdotta in materia di ritardati pagamenti e di interessi moratori e dettata per tutte le transazioni commerciali: se e quando l'interesse moratorio così determinato in forza della d.l.vo 231/2000 risulta superiore alla soglia prevista in forza dei decreti ministeriali attuativi della legge 108/1996 la conseguenza che logicamente se ne deve trarre è che il limite *ex lege* 108/1996 in questo caso non trova applicazione (quanto meno perché superato da norma avente forza di legge successiva, ove pure non si intenda accedere all'opinione della non pertinenza in assoluto delle soglie usurarie rispetto agli interessi di mora e della esclusiva riferibilità di esse agli interessi corrispettivi, secondo orientamento interpretativo non univoco e comunque diffuso e recepito anche da questo Tribunale) e non certo che ai soli effetti del d.l.vo 231/2000 il contratto di locazione finanziaria non abbia ad oggetto prestazione di servizi e non sia qualificabile come transazione commerciale.

Sufficiente quanto esposto ad escludere l'illiceità del tasso di mora contrattuale, vale aggiungere che la stessa previsione normativa, ai sensi del d.l.vo 231/2000 e del novellato art. 1284 c.c., di criteri di fissazione del tasso di mora che ben possono determinare il superamento della soglia usuraria corrobora l'opinione, più radicale circa l'infondatezza della tesi dell'attore, della generale estraneità dei tassi di mora alla disciplina in materia di usura, dettata esclusivamente per interessi corrispettivi e remunerazioni in genere del finanziamento.

Pur noto quanto viene prospettato in *obiter dicta* dalle pronunce della Corte Costituzionale n. 29/2002 e della Corte di Cassazione nn. 5286/00 e 5324/03 e ripreso più di recente da Cass. 350/2013 e da ultimo (con motivazioni che invero si esauriscono nell'enunciazione del principio per richiamo ai citati precedenti, senz'altra argomentazione) dalle ordinanze Cass. VI, 5 dicembre

2016 n. 5598/17 e 13 luglio 2017, n. 23192 - la non assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina in materia di usura pare doversi logicamente desumere dalla formulazione dell'art. 644 c.p. (che attribuisce rilievo a interessi o utilità dati o promessi "*in corrispettivo di una promessa di denaro o altra utilità*" e "*collegate all'erogazione del credito*", e dunque agli interessi corrispettivi o sinallagmatici rispetto alla promessa o dazione di denaro e non a quelli moratori, che per la loro natura risarcitoria sono di applicazione eventuale e successiva, solo per il caso di inadempimento e limitatamente all'ammontare della prestazione insoluta anziché per l'intero importo finanziato) e dalla esclusione degli interessi moratori (così come delle penali per anticipata risoluzione e in genere di tutti "*gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo*" e le spese corrispondenti a costi effettivamente sostenuti o non dipendenti dal finanziamento) dal conteggio del TEGM, con riferimento al quale viene individuato il tasso soglia usurario ai sensi dell'art. 2 legge 108/1996 (con conseguente disomogeneità del raffronto che l'opponente propone di operare fra tasso soglia usurario normativamente determinato in base al TEGM e tasso convenuto con il singolo cliente comprensivo degli interessi moratori, di applicazione – si ribadisce - eventuale e limitata all'importo dell'inadempimento; sulla necessità, per contro, di raffronto da compiersi secondo criteri omogenei si rinvia, oltre che a principio di logica invero elementare, ad es. a Cass. Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965 e Cass. Sez. I, 3 novembre 2016, n. 22270, riguardanti il simile tema del computo delle commissioni di massimo scoperto).

Nessuna indicazione contraria viene dall'art. 1 del D.L. 394/00, norma di interpretazione autentica secondo cui "*ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e 1815 c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento*", giacché la locuzione "*a qualunque titolo*", in ragione della quale la norma viene sovente invocata a sostegno della applicazione della disciplina in materia di usura anche agli interessi moratori, deve invece intendersi nel senso di comprendere nel computo da raffrontare alla soglia usuraria tutti gli elementi di remunerazione corrispettiva del credito, comunque denominati e eventualmente dissimulati, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2 co. 1° legge 108/96 che, nell'elencare tutti gli elementi corrispettivi da considerare per il calcolo del TEGM, si riferisce esplicitamente alle remunerazioni varie del finanziamento (interessi; commissioni; remunerazioni a qualsiasi titolo; spese, escluse quelle per imposte e tasse) e non ai soli interessi; nulla ha a che vedere con l'interesse di mora, che ha invece natura risarcitoria, non è dovuto al momento della erogazione del credito ma solo in caso eventuale di inadempimento e nei limiti di esso (e non sull'intero capitale), e che proprio per la sua natura è logico possa essere ben più

oneroso e, significativamente, non è compreso negli elementi costitutivi del TEGM (che raggiungerebbe in tal caso valori assai più elevati con proporzionale aumento delle soglie usuarie applicabili anche ai meri interessi corrispettivi e conseguente grave riduzione della tutela di quanti accedono al credito).

Ciò non importa – come si paventa - la sottrazione degli interessi moratori a limiti o controlli purchessia, giacché, ricondotta la previsione dell'art. 1224 co 2° c.c. alla funzione propria della clausola penale (l'interesse moratorio non costituisce remunerazione del credito ma liquidazione convenzionale e forfetaria del danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria), in caso di determinazione eccessiva l'obbligato può chiederne la riduzione ex art. 1384 c.c. (cfr. ad es. Cass. Sez. III, 18 novembre 2010, n. 23273).

Infine, pare ancora opportuno aggiungere con riguardo alla lamentata usura, che neppure può condividersi l'interpretazione proposta circa gli **effetti della disciplina ex art. 1815 c.c.** (sia o meno essa applicabile in materia di leasing) e l'invocata estensione dell'azzeramento degli interessi anche a quelli corrispettivi lecitamente determinati e non solo a quelli moratori in ipotesi usurari: la diversa natura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori e l'autonomia delle pattuizioni contrattuali relative agli uni e agli altri orientano a ritenere che l'eventuale nullità della clausola relativa all'interesse di mora non possa estendersi all'autonoma e lecita previsione relativa all'interesse corrispettivo, conformemente a logica e a lettera dell'art. 1815 co. 2 c.c. (che sanziona di nullità la clausola con la quale siano convenuti interessi usurari, e non ogni pattuizione contrattuale relativa ad interessi).

Interpretazione quest'ultima dalla quale discende ulteriore ragione di radicale infondatezza della domanda di ripetizione, in quanto l'utilizzatore non allega e non consta altrimenti avere mai versato interessi moratori: a voler pure ammettere (contro quanto sopra argomentato) usura contrattuale in relazione al tasso di mora, e la conseguente nullità della relativa previsione contrattuale, nulla l'attrice potrebbe comunque ripetere in quanto nulla allega di avere mai versato per interessi di mora.

Evidente la superfluità e comunque il carattere meramente esplorativo della CTU di cui anche in sede di precisazione delle conclusioni si chiede l'ammissione (non si tratta di verificare conteggi o eseguire accertamenti fondati su allegazioni di fatti rilevanti, ma di eseguire accertamenti invocati sulla base di prospettazioni di cui non si recepiscono i presupposti logici e di diritto), le domande di accertamento di nullità e di rideterminazione delle condizioni di contratto e le conseguenti domande di ripetizione di interessi e di risarcimento dei danni sono per quanto esposto infondate.

Non si ravvisano i presupposti per la pronuncia ex art. 96

c.p.c. richiesta da parte convenuta, posto che – pur in assenza di seri elementi fondanti la domanda a fronte della determinazione del tasso di mora secondo parametro normativo e dall'assenza finanche di allegazione circa il pagamento degli interessi moratori unici in astratto suscettibili di ripetizione – l'oggettiva diversa valutazione di alcune pronunce di legittimità circa la soggezione dei tassi di mora alla disciplina usuraria escludono la grave colpa dell'attore. E non escludono tuttavia, considerate le complessive argomentazioni contrarie alla pretesa attrice, la rigorosa applicazione del criterio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.: parte attrice va condannata alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 ed avuto riguardo alle tariffe per cause di valore fino a € 52.000,00, nel totale importo di € 6.738,00 (medie per fasi studio, introduttiva e decisoria: € 1.620,00 + € 1.147,00 + 2.767,00; minimo per fase istruttoria esaurita con il deposito delle memorie: € 1.204,00), oltre a spese generali in ragione del 15% (€ 1.010,70) ed accessori.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:

- 1) rigetta la domanda di parte attrice
- 2) condanna XXX S.r.l. al pagamento in favore di Ing Lease (Italia) S.p.A. (oggi Ing Bank N.V.) delle spese di lite, che liquida in € 6.738,00 per compenso e € 1.010,70 per spese generali, oltre a IVA e CPA

Così deciso in Brescia il 21 giugno 2018

Il giudice

Luciano Ambrosoli

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209